

TRIBUNALE DI COSENZA

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa G. Sicilia

Custode Giudiziario: Avv. Valentina Cozza

Delegato alla vendita: Avv. Valentina Cozza

AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato **Avv. Valentina Cozza** con studio in Cosenza, Piazza Spirito Santo n. 11,
- visto l'art. 490 c.p.c. e successive modifiche alla luce del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132;
- vista l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del G.E., Dott. G. Sicilia del 19/05/2021 e notificata al Professionista Delegato in data 29/05/2021, di modifica delle condizioni di vendita alla luce del disposto attualmente in vigore dell'art. 569 c. 4 c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 4 c. 5 d.l. 59/2016, conv. in l. 119/2016,
- visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c;

AVVISA

che il giorno **13 dicembre 2024, alle ore 9:45** avanti a se, presso la sala aste, **stanza n. 1** messa a disposizione nell'edificio che ospita gli Uffici del Giudice di Pace in Cosenza, Via Antonio Guarasci, si procederà alla vendita senza incanto dei beni immobili di seguito descritti, ai sensi degli artt. 570 e ss c.p.c., precisando, sin d'ora, che tutte le buste contenenti le offerte verranno aperte lo stesso giorno alle ore 9:45.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNICO

Immobile sito nel Comune di Bisignano (Cs) alla località Mastro D'Alfio snc.

Dati catastali: - Fabbricato per civile abitazione sviluppatosi su piano seminterrato, terra, primo e secondo, in corso di costruzione. Censito al catasto fabbricati del Comune di Bisignano al foglio 49, particella 412 sub 1, contrada, p. S1-T-1-2.

L'unità immobiliare attuale e complessiva è così costituita: diritti di piena proprietà per la quota pari all'intero di un fabbricato per civile abitazione, in corso di ultimazione, ubicato nel Comune di Bisignano (Cs), loc. Mastro D'Alfio, c.da Valle Castello n. 11. E' costituito da piano seminterrato, terra, primo e secondo (sottotetto) e risulta dotato di corte esterna adibita a giardino e piazzali di proprietà esclusiva. Il piano seminterrato si presenta come un unico ambiente allo stato rustico con saracinesche ed ingresso indipendente; è dotato di un piccolo servizio igienico. Il piano terra è composto da disimpegno, soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno, studio e ampio salone; è dotato di ampio terrazzo con affaccio a sud. Il piano primo è composto da disimpegno, due stanze da letto, ripostiglio e bagno; altre due stanze da letto, con corridoio e bagno sono attualmente allo stato rustico; è dotato di due ampi terrazzi con affacci rispettivamente a sud e a ovest. Il secondo piano (sottotetto) si presenta come un unico ambiente allo stato rustico, prevalentemente praticabile, con altezze variabili in virtù delle falde inclinate di copertura; è dotato di tre balconi con affacci a sud, est ed ovest. I quattro livelli sono collegati da un corpo scala a forma semicircolare. Le superfici lorde in pianta sono le seguenti:

- piano seminterrato: mq 168,00, oltre al porticato di mq 65,00;

- piano terra: mq 162,00 , oltre al portico d'ingresso e al terrazzo per complessivi mq 88,00;
- piano primo: mq 139,50, oltre terrazzi per complessivi mq 56,30;
- piano secondo/sottotetto: mq 107,00, oltre balconi per complessivi mq 46,30.

Il fabbricato è circondato da una corte esterna esclusiva estesa circa mq 860,00, non completamente rifinita; confina a nord con via Valle Castello (p.lla 270) a est con p.lla 277, a sud con p.lla 433 e a ovest con p.lla 353. L'immobile risulta censito in catasto fabbricati del Comune di Bisignano al foglio 49, particella 412 sub 1.

L'immobile è descritto nella relazione peritale del C.T.U. Ing. Walter Vercillo, allegata al fascicolo dell'esecuzione che dovrà essere consultata dall'eventuale offerente ed alla quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali pesi ed oneri a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

PREZZO BASE D'ASTA : € 182.063,50

Rilanci minimi di almeno € 3.641,27 in caso di presentazione di più offerte .

Saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad 1/4 rispetto al prezzo base come sopra determinato — pertanto con il ribasso consentito, l'offerta non potrà essere inferiore ad € **136.547,63** .

CONDIZIONI DELLA VENDITA SENZA INCANTO

La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata alle seguenti condizioni:

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, (anche in relazione al T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001/380), così come descritto nella perizia del CTU Ing. Walter Vercillo a cui espressamente si rinvia, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; a tale proposito si precisa che gli elaborati peritali saranno disponibili per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet **www.asteannunci.it**, **www.asteavvisi.it** – www.rivistegiudiziarie.it – ww.canaleaste.it e sul portale vendite pubbliche accessibile dai seguenti indirizzi: <https://pvp.giustizia.it> <https://venditepubbliche.giustizia.it> - <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it> .

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti le garanzie per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per nessun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerate anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi tenuto conto di ciò nella valutazione dei beni;

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 gg dalla notifica del decreto di trasferimento;

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura.

Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario e saranno comunicati tempestivamente e dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo.

Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

Al momento dell'offerta l'offerente dovrà dichiarare residenza o eleggere domicilio nel Comune di Cosenza; in mancanza, le comunicazioni saranno effettuate alla Cancelleria (art 576 c.p.c).

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si applicano le norme di legge.

DETERMINA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE TELEMATICA PRESCRITTE DAL DECRETO MINISTERIALE

le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del

Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che di seguito si riportano:

Modalita' di presentazione dell'offerta telematica e dei documenti allegati

L'offerta per la vendite telematica deve contenere:

- 1) L'offerta per la vendita telematica dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi dell'offerente, con espressa indicazione del codice fiscale o della partita iva;
 - b) l'Ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - c) l'anno e il numero di ruolo della procedura;
 - d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
 - e) la descrizione del bene;
 - f) l'indicazione del referente della procedura;
 - g) la data e l'ora fissate per l'inizio delle operazioni di vendita;
 - h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
 - i) l'importo versato a titolo di cauzione;
 - l) data, l'orario e il numero CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
 - m) il codice **IBAN IT 02 A 0326 81200 00529 14015 770 c/o Banca Sella** del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
 - n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al co. 4 dell'art. 12 D.M. 32/2015 o, in alternativa, quello di cui al comma 5 del medesimo articolo, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
 - o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a posizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4;
4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica

certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Il codice **IBAN** del Gestore per il versamento della cauzione in ipotesi di presentazione di offerta telematica è: **IT 02 A 0326 81200 00529 14015 770 c/o Banca Sella.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ANALOGIA (IN BUSTA CHIUSA)

1) **Le offerte di acquisto dovranno essere presentate** in busta chiusa comparando innanzi al professionista delegato Avv. Valentina Cozza con studio in Cosenza, alla Piazza M. Quintieri n. 14, **entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la vendita;**

2) sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente) e la data della vendita; nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta e, dunque, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro;

3) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato per un importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto;

ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. **L'offerta dovrà contenere:**

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto;

d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (né inferiore al termine minimo di 90 giorni);

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

2. Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c. l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita.

3. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al professionista incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e degli importi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; questi ultimi gli saranno successivamente restituiti dalla procedura; l'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal professionista successivamente all'aggiudicazione. Il professionista, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

4. Salvo quanto disposto nel successivo punto n. 5), l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione

prestata) e delle spese dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista delegato;

5. In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 15 giorni dalla aggiudicazione), che sia stata ammessa dal giudice con l'ordinanza che dispone la vendita, a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il professionista comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 (dieci) giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

6. in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del professionista) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione;

7. Lo scrivente professionista delegato, referente della procedura procederà all'apertura delle buste e prenderà atto delle offerte presentate telematicamente ed esaminerà tutte le offerte, alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, nel giorno e nell'ora indicate nel presente avviso di vendita.

DELIBAZIONE SULLE OFFERTE

In caso di unica offerta:

qualora sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso di questo primo esperimento di vendita se l'unica offerta sarà inferiore (nei limiti di un quarto)

al prezzo base, si opererà come segue:

- qualora specifiche circostanze consentiranno di ritenere che ricorrono serie possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, lo scrivente professionista delegato disporrà, anche in presenza di istanze di assegnazione, di procedere ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, telematica, sincronica mista, senza incanto e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistono tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte:

qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica e degli offerenti analogici che vi prenderanno parte comparando personalmente, sulla base dell'offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di tre minuti dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilascio minimo, come determinato nell'avviso di vendita. I rilanci effettuati in via telematica

dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano personalmente alle operazioni di vendita così come i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica. Il termine di tre minuti per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta.

E' rimessa al professionista la valutazione dell'ordine con il quale i rilanci vengono effettuati se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone l'aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa (nell'individuare l'offerta più vantaggiosa si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta l'offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità). Quanto all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposta istanza di assegnazione dell'immobile necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile il bene è aggiudicato al migliore offerente.

PRESCRIZIONI ULTERIORI

1. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato ovvero quello minore indicato nell'offerta dall'aggiudicatario.

2. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

3. Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al professionista nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa;

4. il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al professionista, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore;

5. Qualora l'aggiudicatario per il pagamento del saldo del prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo del prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall' art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE VENDITE

Il presente avviso sarà pubblicato a cura del delegato mediante i seguenti adempimenti:

1) pubblicazione sul Portale del Ministero in un'area denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" ai sensi dell'art 490 comma 1 c.p.c. comma e 631 - bis c.p.c ;

2) diffusione dell'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., sui siti internet sui siti internet **www.asteannunci.it**, **www.asteavvisi.it**, **www.rivistastegiudiziarie.it**, **www.canaleaste.it**, interoperabili con il portale delle vendite pubbliche e interoperabili con il portale delle vendite e per ii tramite dei servizi operativi correlati: pubblicazione sulla rivista Aste Giudiziarie edizione digitale, invio dell'estratto attraverso il servizio di Postal Target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito, il network Aste.click per la pubblicazione su **www.immobiliare.it** e sui principali siti internet immobiliari privati oltre che sul sito Internet Ufficiate del Tribunale di Cosenza **www.tribunale.cosenza.giustizia.it**.

Maggiori informazioni possono essere fornite dal **Delegato alla vendita Avv. Valentina Cozza** (tel 0984.1811290; mobile: 348.5877912; email : valentina.cozza@hotmail.it, pec: avv.valentinacozza@pec.giuffre.it) e dal Gestore della vendita telematica Edicom Finance S.r.l., sede di Venezia-Mestre tel. 041 5369911 fax 041 5361923 - Sede di Palermo tel. 091 7308290 fax 091 6261372, Back Office c/o le Cancellerie del Tribunale con personale qualificato, Chat online disponibile sul portale **www.garavirtuale.it**.

Cosenza, li 9 agosto 2024

Il Professionista Delegato
Avv. Valentina Cozza